



Comune di Montaldo Bormida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 27 DEL 17/09/2026

OGGETTO:

Servizi tecnici di architettura per la progettazione in fase esecutiva, direzione lavori e prestazioni complementari dell'intervento di "Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale nelle frazioni Gaggina e Selvaggia" (CUP: C51B26000150004). Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1, let. b) del D.lgs. 36/2023 s.m.i., all' Arch. Alessandro Repetto con domicilio professionale in Acqui Terme (AL). Lotto CIG: BD01D99226.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- con Decreto sindacale n. 4 in data 26.12.2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., patrimonio e area tecnico manutentiva del Comune di Montaldo Bormida;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 29.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 in data 27.04.2026 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 – competenze del Consiglio comunale (art. 175, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 23.07.2026 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – DUPS semplificato, per il periodo 2027-2029;
- il Comune di Montaldo Bormida intende procedere all'ampliamento della rete di videosorveglianza stradale e che, pertanto, si rende necessario determinare lo stanziamento di spesa da sostenere per l'utilizzo suddetto, secondo le modalità stabilite dal richiamato regolamento comunale;
- la programmazione degli interventi da attuare nell'anno corrente, contenuta nel D.U.P.S., ma non inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche, in quanto inferiore singolarmente ad € 150.000,00 (al netto dell' IVA), prevede la realizzazione di interventi finalizzati all' *implementazione del sistema di videosorveglianza comunale nelle frazioni Gaggina e Selvaggia*" (CUP: BD01D99226) finanziabile con fondi propri dell'Ente, da avanzo di bilancio, destinati agli investimenti, per un importo complessivo, stimato, pari a €. 48.800,00;

Dato atto che:

- la copertura finanziaria per l'intervento è assicurata dalle risorse derivanti da fondi propri dell'Ente da destinare agli investimenti;
- la spesa complessiva predetta trova imputazione:
 - o per € 38.000,00 al capitolo 901 codice 03.02.2 del bilancio di previsione 2026/2028;
 - o per € 10.800,00 al capitolo 1080/1 codice 01.05.2 del bilancio di previsione 2026/2028;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 07/02/2026 ad oggetto: *“Deliberazione di indirizzi al tecnico comunale per le spese inerenti all’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza stradale”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 08/07/2026 ad oggetto: *“Deliberazione di indirizzi al tecnico comunale per le spese inerenti all’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza stradale. Modifica del quadro economico”*;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023 s.m.i., in primo luogo per il suo modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto sono i servizi di architettura *per la progettazione in fase esecutiva, direzione lavori e prestazioni complementari* degli interventi volti all'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale nelle frazioni Gaggina e Selvaggia” (CUP: C51B26000150004);
- importo del contratto (base gara): €. 2.500,00 (oltre Cassa previdenziale e Iva di legge);
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 s.m.i.;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Accertata l'assenza di sufficienti professionalità all'interno dell'Amministrazione per l'esecuzione dei servizi tecnici occorrenti e la conseguente necessità di ricorrere ad un professionista esterno, disponendo l'amministrazione comunale di un solo operatore tecnico preposto ai servizi di urbanistica, edilizia privata, LL.PP., patrimonio e area tecnico-manutentiva per il tempo parziale di dodici ore alla settimana;

Ritenuto pertanto, in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione, di provvedere all'affidamento ad un libero professionista dei servizi tecnici necessari per la redazione degli atti progettuali, successiva esecuzione delle opere (direzione lavori) e prestazioni complementari previste per la realizzazione interventi volti all' *"Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale nelle frazioni Gaggina e Selvaggia"*;

Rilevato che quanto in oggetto è riconducibile alla/e categoria/e merceologica/che prevalente/i di cui ai codici CPV ("Common Procurement Vocabulary") 71000000-8 *"Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione"* e CPV 71200000-0 *"Servizi professionali architettonici e affini"* (compreso servizi professionali direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza);

Accertato che in relazione al livello di progettazione, per l'intervento in questione, sono ravvisabili le condizioni indicate nell'art 41, commi 5 del Codice D.lgs. n. 36/2023, così come modificato e integrato dal D.lgs. 209/2024;

Visto l'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in particolare il comma 5, che recita:

- c. 5 "La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso";

Visto il D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*), come modificato e integrato con le disposizioni di cui all' All. I.13 al D.lgs. 36/2023 s.m.i.;

Vista la nota del RUP del Comune di Montaldo Bormida con la quale è stata richiesta all' Arch. Alessandro REPETTO (C.f RPTLSN68C06D969L - P.Iva 01874220062), con studio/domicilio fiscale in Acqui Terme (AL), Via Don Minzoni n. 15, professionista iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria al n. 650, di trasmettere a questo Ente una eventuale manifestazione di interesse all'assunzione dell'incarico professionale, unitamente alla proposta economica per la stipula del relativo contratto;

Acquisita con nota prot. 001129/2026 la disponibilità all' Arch. Alessandro REPETTO (C.f RPTLSN68C06D969L - P.Iva 01874220062), con studio/domicilio fiscale in Acqui Terme (AL), Via Don Minzoni n. 15, professionista iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria al n. 650, ad effettuare tutte le necessarie prestazioni tecniche per il corrispettivo, comprensivo di spese professionali e accessorie, di €. 2.500,00 oltre oneri previdenziali 4% gestione Inps (€. 100,00), 4% contributo IncarCassa (€. 104,00) e Iva all'aliquota di legge (€. 594,88) per un complessivo lordo pari a €. 3.298,88;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il responsabile del progetto (R.U.P.) per tutte le fasi dell'intervento in argomento è individuato nella persona dell'Arch. Davide Avigo, dipendente del Comune di Montaldo Bormida a t.d. ex art. 110 TUEL;

Accertato che la base di gara per i necessari servizi tecnici di architettura, di cui all'art. 66 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., afferenti alla progettazione esecutiva, direzione lavori e alle correlate prestazioni complementari è compresa nei limiti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) stesso D.lgs. e che i medesimi servizi tecnici sono, quindi, direttamente affidabili, ai sensi del citato articolo del Codice;

Dato atto che, al fine di quando in argomento, l'operatore economico è in possesso di documentata qualificazione e di esperienze pregresse idonee all'espletamento dei servizi contrattuali richieste;

Dato atto del possesso da parte del professionista individuato dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali (art. 52, comma 1, Codice)

Considerato che, trattandosi di un servizio di valore complessivamente inferiore a centoquarantamila euro, è consentito, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 s.m.i., l'affidamento diretto motivato anche sulla base dell'esiguo valore del contratto e sulla necessità di celere esecuzione in base ai principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente per oggetto *"Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione"*;

Visto l'articolo 225, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

Visto che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023);

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 *"Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024"* con il quale è stata prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, per:

- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;

Dato atto che l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, sarà quindi ancora disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000, fermo restando l'obbligo, per la stazione appaltante, di garantire comunque la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD_5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate;

Acquisito il seguente lotto CIG n. BD01D99226, secondo le modalità sopra esposte;

Visto che Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica il progetto d'investimento in argomento è il seguente: C51B26000150004

Considerato inoltre:

- l'accurata esecuzione del precedente contratto espletata dall'operatore economico/professionista sopra richiamato;
- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Ritenuto di affidare Arch. Alessandro REPETTO (C.f. RPTLSN68C06D969L – P.Iva 01874220062), con domicilio fiscale in Acqui Terme (AL), Via Don Minzoni n. 15 le attività in parola per un importo di €. 2.500,00 al netto degli oneri previdenziali rivalsa INPS 4% (€. 100,00) e contributo Inarcassa (€. 104,00), oltre Iva all'aliquota di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione

appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificata la regolarità contributiva del professionista individuato Arch. Alessandro REPETTO (C.f. RPTLSN68C06D969L - P.Iva 01874220062), tramite acquisizione di idonea certificazione Inarcassa Attestazione di regolarità - prot. Inarcassa n. 661293/171.2.1/STAP03 e DURC prot. INPS_51476662, entrambi in corso di validità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, l'operatore economico/professionista ha formalmente assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Richiamati inoltre:

- gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 ss.), in materia di contratti d'opera intellettuali;
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), con il quale è stata attribuita ai Responsabili dei servizi la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei Responsabili di servizi;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 191 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo schema di scrittura privata, anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto tra le parti per la disciplina del rapporto contrattuale inerente alla fornitura dei servizi tecnici in oggetto;

Dato atto che, in vista della stipula del suddetto disciplinare di incarico/scrittura privata per l'affidamento dei servizi in oggetto, è verificata - con esito positivo - la regolarità contributiva dell'Arch. Alessandro REPETTO tramite idonea certificazione Inarcassa Attestazione di regolarità - prot. Inarcassa n. 661293/171.2.1/STAP03 e DURC prot. INPS_51476662, entrambi in corso di validità;

Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

DETERMINA

Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni tecniche in parola all' Arch. Alessandro REPETTO (C.f. RPTLSN68C06D969L – P.Iva 01874220062), con studio/domicilio fiscale in Acqui Terme (AL), Via Don Minzoni n. 15, professionista iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria al n. 650, per un importo pari a €. 2.500,00 al netto degli oneri previdenziali 4% rivalsa INPS (€. 100,00), 4% Inarcassa (€. 104,00) e dell'Iva all'aliquota di legge (22%) - come da disciplinare che si approva, anche se non materialmente allegato, per farne parte integrante e sostanziale - precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023 s.m.i., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile n. 16 della Competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 1 al D.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. 126/2014, sul bilancio pluriennale 2026/2028, capitolo 1080/1, Codice di bilancio 01.05.2, gestione competenza anno 2026, come segue:

ESERCIZIO	CAP/CODIFICA	CREDITORE	SOMMA
2026	1080/1 (cod. 01.05.2)	Arch. Alessandro REPETTO (C.f. RPTLSN68C06D969L)	€. 3.298,88

Di dare atto che l'obbligazione che deriva dall'adozione della presente diverrà esigibile entro il 31/12/2026;

Di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto tramite sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurarne la corretta tracciabilità;

Di dare atto che il responsabile del progetto (RUP) è individuato, nel rispetto dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., nella persona della persona dell'Arch. Davide Avigo, dipendente del Comune di Montaldo Bormida a t.d. ex art. 110 TUEL;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08 s.m.i., dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

Di precisare che:

- l'oggetto del contratto comprende tutti i necessari servizi tecnici (progettazione in fase esecutiva, aggiornata alle norme vigenti, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, prestazioni accessorie e/o complementari, contabilità e certificato di regolare esecuzione) per la realizzazione dell'intervento di *“Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale nelle frazioni Gaggina e Selvaggia”*;

-la forma e le clausole essenziali del contratto si evincono dal testo di convenzione professionale allegato al presente provvedimento che verrà sottoscritto dal professionista interessato per accettazione;

- l'affidamento avviene in via diretta e semplificata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del codice D.lgs. 36/2023 s.m.i.;

-trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Di demandare al RUP:

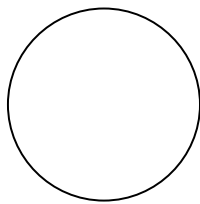
- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023 s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 stesso D.lgs.

Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, al professionista incaricato.

Il Responsabile del Servizio

f.to AVIGO Arch. Davide

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del T.U. numero 267/2000.

Addì 17/09/2026	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (F.to: OTTONELLO Fabio)	
-----------------	---	---

Art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:

☒ regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

☒ regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: AVIGO Davide

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

OTTONELLO Fabio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
CIUNZO Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa dal giorno 29/09/2026 al giorno 14/10/2026 all'Albo pretorio telematico all'indirizzo www.comune.montaldobormida.al.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Montaldo Bormida, lì 29/09/2026

Il Segretario Comunale
F.to: CIUNZO Dott.
Giuseppe